

## **Le cessioni di navi**

Con la risoluzione 16 gennaio 2018, n. 6/E, l’Agenzia ha chiarito, tra l’altro, in analogia a quanto previsto dalla risoluzione n. 2/2017 per le navi in costruzione in tema di criterio per l’applicazione anticipata/provvisoria del beneficio fiscale, che tale criterio possa essere utilizzato anche nei casi in cui si riscontri una obiettiva discontinuità nell’utilizzo del mezzo (ad esempio navi che mutano armatore o proprietario) o laddove il contribuente preveda che l’utilizzo effettivo del mezzo in un dato anno sarà diverso da quello risultante dai dati relativi all’anno precedente, subordinatamente alla presentazione di una dichiarazione dell’armatore di destinare la nave almeno per il 70% in viaggi in alto mare.

Per la lettura integrale dell’articolo clicca [qui](#).